



Bruxelles, 31.8.2022
COM(2022) 428 final

2022/0254 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato
congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime
comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC (il "comitato congiunto") istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito¹ (la "convenzione") in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica alcuni allegati dell'appendice III di tale convenzione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione relativa ad un regime comune di transito

La convenzione, che mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione, è stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Serbia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'Unione europea è parte contraente della convenzione.

I paesi che sono parti contraenti della convenzione, ma che non sono membri dell'Unione, sono denominati "paesi di transito comune" ("PTC") nella convenzione.

2.2. Il comitato congiunto UE-PTC

Il comitato congiunto UE-PTC è incaricato di gestire la convenzione e di garantirne la corretta attuazione. Il comitato, mediante decisioni, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.

2.3. La decisione prevista del comitato congiunto UE-PTC

In una delle prossime sessioni, o mediante procedura scritta, il comitato congiunto UE-PTC è chiamato ad adottare il progetto di decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC sul transito comune.

Il progetto di decisione, che ha l'obiettivo di tenere conto dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione relativa a un regime comune di transito, comporta l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici attinenti a tale paese e l'aggiunta del nome dell'Ucraina all'elenco dei paesi che figura nei rispettivi documenti di garanzia. Ciò è necessario per l'attuazione del regime comune di transito fra le parti contraenti.

La decisione del comitato congiunto recante modifica della convenzione sarà vincolante per le parti contraenti in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, che stabilisce che "la presente decisione entra in vigore alla data in cui l'Ucraina diventa parte contraente della convenzione".

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, questo tipo di decisione viene messo in vigore dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni.

¹ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta riguarda la modifica di alcuni allegati dell'appendice III della convenzione, al fine di adeguare i documenti di garanzia e inserire alcuni termini tecnici in lingua ucraina per l'adesione dell'Ucraina alla convenzione. Le modifiche in parola, che sono di natura tecnica,

hanno l'obiettivo di garantire che il comitato congiunto UE-PTC adotti tutte le modifiche tecniche della convenzione al fine di attuare il regime comune di transito tra l'Ucraina e le altre parti contraenti.

Ne dovrebbero scaturire vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori commerciali e per le amministrazioni doganali, semplificando le formalità di transito e agevolando la circolazione delle merci, in linea con il sostegno della Commissione all'Ucraina.

La decisione proposta è coerente con le politiche unionali in materia di scambi e trasporti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC adotta mediante decisioni le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il comitato congiunto è un organo istituito dall'articolo 14 della convenzione.

La decisione che il comitato congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione.

La decisione non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito² ("la convenzione") è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-PTC sul transito comune istituito dalla convenzione ("comitato congiunto") può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione.
- (3) L'Ucraina ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione ed ha ricevuto un invito in tal senso.
- (4) L'adesione dell'Ucraina richiederà l'adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto, poiché la decisione di modificare la convenzione sarà vincolante per l'Unione.
- (6) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-PTC sul transito comune.
- (7) Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione, in una delle prossime sessioni o mediante procedura scritta, in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito, con riguardo alle modifiche alle

² GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.

appendici di tale convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto allegato alla presente decisione.

Il rappresentante dell'Unione nel comitato congiunto può concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*